Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE CASTELLINA MARITTIMA

STATUTO

Delibere nn. 20 e 44 del 10/3/1995 e del 30/5/1995.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
IL COMUNE

Art. 1 – Il Comune

1. La comunità di Castellina Marittima, è autonoma.
2. La storia, la cultura, le tradizioni e gli specifici attributi, che si evidenziano nella permanenza della solidarietà civile e sociale, nella espressione del senso di appartenenza culturale, territoriale ed ambientale, rappresentano il presupposto, la potenzialità e al tempo stesso il limite nel quale si esprimono le regole della convivenza democratica, dei rapporti tra i membri della comunità e tra questi e la sua espressione istituzionale.
3. Il comune, secondo le norme della Costituzione, nata dai comuni valori della lotta di liberazione nazionale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, e ne promuove lo sviluppo.
4. Il comune persegue la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
5. Il comune realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente statuto.
6. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
7. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e con la regione si ispirano a principi di collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
8. Il comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

Art. 2 – Funzioni del Comune

1. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita inoltre, nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative, le funzioni attribuite o delegate dallo stato o dalla regione; concorre, altresì, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Obiettivi preminenti del comune sono:
   - la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione anche ai fini di un equilibrato sviluppo dell'ambiente naturale, del patrimonio storico-paesaggistico, delle aree boscate, nel rispetto delle peculiarità delle caratteristiche delle aree collinari della Bassa Val di Cecina;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- lo sviluppo economico-sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, che renda possibile una utilizzazione delle risorse materiali compatibile con gli equilibri territoriali;
- la formazione delle condizioni per rendere attivi i diritti di tutti i cittadini, ed in particolare per garantire la crescita culturale, civile e democratica della comunità.
  Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni opera, tra gli altri obiettivi, per:
   - garantire la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
   - favorire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attribuzioni e capacità professionali;
   - assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo le forme di associazionismo economico e della cooperazione;
   - assumere provvedimenti necessari in direzione della sicurezza sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;
   - rendere effettivo il diritto allo studio ed allo sviluppo culturale di tutti i cittadini;
   - tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
   - favorire e promuovere la pratica sportiva per tutti i cittadini.

Art. 3 – Compiti del Comune

1. Il comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del presente statuto.
2. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.
3. Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge, in base alla quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega per assicurarne la copertura finanziaria. A tal fine il comune riconosce alla regione poteri di indirizzo, coordinamento e controllo.

Art. 4 – Partecipazione

1. Il comune riconosce il diritto dei cittadini, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle scelte programmatiche e amministrative e ne promuove l'esercizio in conformità ai principi del presente statuto.
2. Il comune favorisce la più ampia informazione sulla propria attività quale presupposto per una effettiva partecipazione della comunità comunale. Prevede il referendum consultivo tra le forme di partecipazione popolare.

Art. 5 – Programmazione

1. Il comune di Castellina Marittima privilegia la programmazione quale strumento primario per il perseguimento dei propri fini. L'attività dell'ente dovrà essere oggetto di programmazione pluriennale, approvata con specifico atto del consiglio comunale.
2. La programmazione degli obiettivi dovrà tener conto delle risorse finanziarie di prevedibile acquisizione nel periodo temporale di validità del programma nonché delle possibilità reali di attuazione con i mezzi e le strutture esistenti e dovrà comunque essere correlata ad una valutazione comparativa tra costi, compresi quelli gestionali e, benefici.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il piano pluriennale dovrà essere adeguato annualmente in relazione ai nuovi dati acquisiti dall'ente.
4. La relazione previsionale e programmatica e il bilancio di previsione dell'ente dovranno essere adeguati a detto programma.

Art. 6 – Cooperazione

1. I servizi e le funzioni del comune sono svolti sulla base di programmi ed in attuazione del principio di programmazione di cui all'art.5.
2. In ogni caso, prima di ogni altra forma di gestione, l'amministrazione valuta l'opportunità e l'economicità dello svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata con altri comuni contermini.
3. La scelta di una forma di gestione singola deve essere opportunamente motivata con particolare riguardo al miglior rapporto tra costi/benefici per la popolazione rispetto alla forma associata.

CAPO II
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 7 – Territorio

1. Il territorio del comune su cui è insediata la comunità di Castellina Marittima ha una estensione di km^2 4.571.
2. Gli organi del comune si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito nel capoluogo in Piazza Mazzini n.4. In casi particolari i suddetti organi possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Gli uffici comunali possono avere sede anche fuori del capoluogo.
4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approvate con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione, previa consultazione popolare.

Art. 8 – Stemma

1. Il comune ha come segno distintivo il seguente stemma: Stemma miniato troncato nel primo di azzurro a tre stelle (6) d'oro, male ordinate e nel secondo d'oro a sei palle di rosso 3,2,1. Ornamenti esterni da comune.
2. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della giunta comunale.

Art. 9 – Gonfalone

1. Il gonfalone è costituito da: Drappo partito di azzurro e di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori azzurro e giallo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatte e nastri tricolorati dai colori nazionali fregiati di argento.
2. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della giunta comunale.

Art. 10 – Albo Pretorio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata delle attività del comune sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
FUNZIONI ED ATTIVITA'

CAPO I
ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 11 – Statuto

1. Il comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.
2. Il procedimento per le modifiche allo statuto, così come previsto dalla legge deve prevedere idonee forme di preventiva consultazione popolare, le cui modalità organizzative sono fissate dal consiglio comunale nel regolamento.
3. Soggetti promotori delle modifiche allo statuto sono:
   a) 1/5 dei consiglieri comunali assegnati;
   b) almeno il 20% dei cittadini definiti dal successivo art.72.
   Nell'ipotesi di cui al punto b) si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione di quello nuovo.
6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 12 – Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
   a) sulla propria organizzazione;
   b) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
   c) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla norma comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché delle disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.82 del presente statuto.
5. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio ed entrano in vigore ad avvenuta esecutività. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità per consentire l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.
6. I regolamenti possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale. Essi debbono essere accessibili a chiunque intende consultarli.

Art. 13 – Adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali alle fonti normative sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. La competenza ad adottare i relativi atti deliberativi spetta al consiglio comunale.

Art. 14 – Ordinanze

1. Il sindaco può emanare ordinanze di carattere ordinario per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il sindaco può emanare altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art.38, comma 2, della legge 08/06/1990, n.142 e successive eventuali modificazioni. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia limitata al tempo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi dello statuto.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
5. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art.10, comma 3, del presente statuto, per renderle conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 15 – Pubblicità

1. Oltre lo statuto, i regolamenti e le ordinanze, anche gli atti amministrativi a carattere generale vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto dall'art.10, comma 3.
2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno, oltretutto, essere accessibili e consultabili da chiunque.

CAPO II
RIPARTO COMPETENZE E DELEGHE

Art. 16 – Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della legge 08/06/1990, n.142 e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente statuto.
2. Nel rispetto del principio per cui competono agli organi elettivi funzioni di indirizzo e controllo ed agli organi burocratici funzioni di gestione salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla legge 142 e dallo statuto, con regolamento del consiglio comunale, da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione dello statuto, sono individuati i provvedimenti, anche previsti dalle legislazioni speciali, che costituiscono, secondo l'ordinamento del comune, espressione dell'attività di indirizzo e controllo e quelli di gestione, nonché gli organi ai quali gli uni e gli altri sono attribuiti.
3. Nelle more di approvazione del regolamento di cui al comma precedente, tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nella deliberazione generale di indirizzo della giunta costituiscono attività di gestione amministrativa, riservata al segretario e ai responsabili dei servizi secondo le rispettive competenze.
4. La qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rendessero necessarie con periodicità non inferiore ad una anno da parte del Consiglio sulla scorta di apposita relazione della giunta.

5. Qualora non prevista nel documento programmatico, la ripartizione dell'attività della giunta viene proposta dalla giunta stessa dopo la sua elezione ed approvata dal consiglio comunale.
6. Il riparto delle competenze attribuite al segretario ed ai responsabili di servizio definito dal regolamento di cui al comma 2, è disciplinato dal regolamento di organizzazione.

Art. 17 – Tutela degli interessi della comunità

1. Spetta al soggetto del comune competente all'emanazione del provvedimento finale ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'ente e per la resistenza in giudizio.
2. Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle proprie competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

Art. 18 – Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge 08/06/1990, n.142 o dallo statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
5. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del sindaco agli assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI

Art. 19 – Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 – Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo che determina l'indirizzo politico amministrativo per l'esercizio di tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
2. Esercita il controllo sull'attività amministrativa della giunta e degli organi burocratici tesa al raggiungimento degli obiettivi politico programmatici. Svolge le sue attribuzioni secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal suo regolamento.
3. La funzione di indirizzo si esplica essenzialmente attraverso atti fondamentali, che devono comunque contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse da impiegare, gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio. L'esercizio della funzione di controllo, da svolgersi secondo le modalità che saranno disciplinate nel regolamento, sarà finalizzata a riscontrare che l'attività della giunta e della struttura si realizzi nel rispetto delle direttive e degli atti fondamentali del consiglio comunale.
4. A tal fine il consiglio comunale potrà disporre indagini conoscitive ed inchieste, nominando apposite commissioni.
5. Oltre alle competenze espressamente fissate dalla legge, spetta al consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso aziende, enti e istituzioni.
6. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 21 – Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili rientranti nella sua sfera di competenza.

Art. 22 – I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale.
2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
4. Hanno, inoltre, il diritto di formulare interrogazioni e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
6. I consiglieri comunali sono dichiarati decaduti per mancata partecipazione, senza giustificato motivo a cinque sedute consiliari consecutive.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. La decadenza pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di quindici giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, né necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
9. Il seggio del consiglio comunale che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
10. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19/03/1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18/01/1992, n.16, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
11. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 10.
12. Per il computo dei quorum previsti dall'art.45, commi 2 e 4, della legge 08/06/1990, n.142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnato al comune.

Art. 23 – Consigliere anziano

1. Ai fini della presidenza del consiglio comunale in caso di assenza o impedimento del sindaco o del vice sindaco, viene considerato consigliere anziano il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 24 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, la nomina del capogruppo e la costituzione della conferenza dei capogruppo sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 25 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti composte con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando, comunque, la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano funzioni preparatorie sugli atti inerenti alla materia di competenza consiliare e concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere notizie, informazioni, dati e atti dagli uffici comunali, ai fini del miglior svolgimento possibile dei loro compiti. Possono avvalersi, inoltre, quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.
4. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri decisionali né deliberativi. Possono, comunque, chiedere che il parere espresso sia trascritto nell'atto deliberativo.
5. Spetta al regolamento disciplinare la nomina del presidente della commissione e le norme di funzionamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 26 – Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, con le modalità di cui al precedente articolo, può istituire:
   a) commissioni temporanee, incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune;
   b) commissioni di inchiesta sull'attività dell'amministrazione istituite a maggioranza assoluta dai membri del consiglio, alle quali il sindaco, i singoli assessori, i consiglieri comunali, i titolari degli uffici e il segretario comunale, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie. I componenti la commissione di inchiesta sono tenuti a rispettare il segreto di ufficio per quelle notizie ed atti che ne siano ricoperti.
2. Le commissioni speciali possono avvalersi anche della audizione di soggetti pubblici e/o privati. Possono, altresì, chiedere che il parere espresso sia trascritto interamente nell'atto deliberativo.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati al comune può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.
4. Spetta al regolamento disciplinare, anche per le commissioni speciali, la nomina del presidente e le norme di funzionamento.

Art. 27 – Sindacato ispettivo ed interrogazioni

1. I singoli consiglieri possono attraverso gli atti di sindacato ispettivo e le interrogazioni assolvere alla funzione ed esigenze di controllo e di vigilanza e di informazione.
2. La risposta alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri, viene fornita dal sindaco o dall'assessore delegato entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione al protocollo.
3. Le istanze devono essere formulate per iscritto in modo chiaro e conciso; la risposta sarà fornita in sede di consiglio comunale solo ove espressamente richiesto. Ove la prima seduta di consiglio utile non consenta il rispetto del termine di cui al comma 2 deve essere comunque assicurata la risposta al richiedente nel suddetto termine.

Art. 28 – Commissione per la pari opportunità

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art.3 della Costituzione e dell'art.2 del presente statuto è istituita la commissione comunale per la pari opportunità tra uomo e donna per l'attuazione dei principi di parità e di uguaglianza.
2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette riferite alla condizione femminile ed ogni ostacolo che di fatto limiti l'effettiva uguaglianza tra cittadini di sesso diverso, nel lavoro, nella famiglia, nella vita sociale, adottando e promuovendo azioni positive per la realizzazione di tali obiettivi.
3. Apposito regolamento stabilirà le attribuzioni, la composizione e le norme di funzionamento.
4. Per il superamento della disparità tra uomo e donna è promossa all'interno della giunta e degli altri organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 29 – Prima seduta

1. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata alla convalida dei consiglieri e del sindaco ed alla comunicazione della avvenuta nomina dei componenti della giunta da parte del sindaco ed alla discussione, in apposito documento della proposta degli indirizzi generali di governo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco neoeletto.

Art. 30 – Svolgimento lavori

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
3. Il sindaco, sentita la giunta comunale, convoca il consiglio comunale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da consegnare ai consiglieri al loro domicilio.
4. Il Sindaco è tenuto a convocare il consiglio comunale qualora venga presentata richiesta da parte di un quinto dei consiglieri assegnati inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
5. La presidenza spetta al sindaco o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine, al vicesindaco e al consigliere anziano, così come individuato all'art.23.
6. Il sindaco o chi presiede l'adunanza del consiglio, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato chiunque sia causa di disordini.
7. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
8. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
9. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
10. Le votazioni hanno luogo in forma palese.
11. Per le nomine e le designazioni di cui all'art.32 lett. n), della legge 08/06/1990, n.142, di competenza del consiglio, si applica, in deroga al disposto del comma precedente, il principio della maggioranza relativa.
12. Qualora sia prevista rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nelle votazioni di cui al comma precedente, hanno riportato maggiori voti.
13. Il segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute. Ove il segretario comunale sia obbligato a non partecipare è sostituito da un consigliere nominato dal presidente.
14. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 31 – Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi, tranne quando si tratti di atti dovuti e vincolati per i quali non vi sia alcun esercizio di discrezionalità.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, od appalti di opere nell'interesse del comune direttamente o tramite le proprie aziende, istituzioni, società.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 32 – Giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; essa opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili di servizio, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 33 – Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da n.2 assessori.
2. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e degli ulteriori requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa che non abbiano partecipato, senza essere stati eletti, alle ultime consultazioni amministrative.
3. In ogni caso resta fermo il numero dei componenti della giunta fissati al primo comma.
4. Il consiglio comunale verifica la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extra-consiliari nominati dal sindaco subito dopo la comunicazione dei loro nominativi.
5. Gli assessori extra-consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare.
6. Partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti gli affari di loro competenza.

Art. 34 – Nomina della giunta comunale

1. I singoli assessori sono nominati o dal sindaco con appositi decreti adottati in forma scritta sottoscritti per accettazione dai soggetti destinatari della nomina.
2. Il sindaco, con il decreto di nomina, accerta ed attesta nei confronti degli assessori l'esistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità richieste dall'art.32, comma 2, del presente statuto.
3. La composizione della giunta è comunicata dal sindaco al consiglio nella prima seduta di cui all'art.28 del presente statuto.

Art. 35 – Vice sindaco

1. Il sindaco nomina un vice sindaco al quale spetta sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

Art. 36 – Durata in carica

1. La giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. La giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo sindaco.
2. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

Art. 37 – Cessazione dei singoli assessori

1. Gli assessori cessano dalla carica per:
   - morte;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- dimissioni;
- revoca;
- decadenza.

2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al sindaco, tramite il protocollo generale dell'ente. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili dalla data di presentazione.
3. La revoca dei singoli assessori è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato comunicato al consiglio.
4. Nei casi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei singoli assessori, il sindaco ne comunica i motivi al consiglio nella prima adunanza utile dando contestualmente comunicazione dei nuovi assessori.

Art. 38 – Funzionamento

1. L'attività della giunta è collegiale.
2. Gli assessori possono essere preposti a vari settori di intervento, con apposita delega del sindaco avente rilevanza interna.
3. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne dirige e coordina l'attività.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
6. Il revisore del conto può partecipare alle sedute di giunta senza diritto di voto, qualora sia espressamente richiesto.
7. I relativi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 39 – Deliberazioni di urgenza

1. La giunta può, in casi di urgenza, deliberare le variazioni e gli storni di bilancio, sottoponendo le deliberazioni relative al consiglio per la ratifica entro sessanta giorni.
2. Il consiglio ove neghi la ratifica o modifica la deliberazione della giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
3. Sono invece di competenza della giunta i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa.

Art. 40 – Pubblicazione deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.47, comma 3, della legge 08/06/1990, n.142.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 41 – Il sindaco

1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula vigente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati negli indirizzi generali di governo nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico amministrativo espresso dal consiglio comunale e l'indirizzo attuativo espresso dalla giunta.

Art. 42 – Attribuzioni quale capo dell'amministrazione

1. Il sindaco, quale Capo del Governo Locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza del consiglio comunale e dalla giunta, di sovrintendenza sull'attività ed organizzazione del comune, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il sindaco:
   - ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
   - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
   - attua gli indirizzi generali di governo partecipanti al consiglio;
   - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti promuovendo ed assumendo iniziative atte ad assicurare che gli stessi svolgano le loro attività secondo gli indirizzi generali partecipanti al consiglio, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta secondo le direttive impartite;
   - promuove e conclude gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
   - coordina l'attività dei singoli assessori;
   - impartisce direttive funzionali al segretario comunale in ordine agli indirizzi generali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
   - convoca i comizi per i referendum consultivi;
   - adotta le ordinanze ordinarie nonché quelle urgenti e contingibili;
   - rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;
   - emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
   - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
   - attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge n.142/1990;
   - adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale o dei responsabili di servizio;
   - stipula i contratti (relativi alla gestione del patrimonio del comune), deliberativi della giunta o dal consiglio ove non sia individuato o individuabile il responsabile incaricato della stipula e il segretario comunale svolga la funzione prevalente di ufficiale rogante;
   - stipula gli accordi di cui all'art.11 della legge n.241/1990;
   - coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
   - presiede direttamente o tramite delegato la commissione di disciplina;
   - provvede con proprio decreto sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 43 – Dimissioni e decadenza del sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
2. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Le dimissioni sono presentate dal sindaco al consiglio.
4. Diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 decorsi venti giorni dalla loro presentazione.
5. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del sindaco e delle giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONI. PRINCIPI GENERALI

Art. 44 – Principi generali

Il comune, vista l'unicità del modulo organizzatorio comunale previsto dalla legge sulle autonomie locali, per l'attuazione dei propri compiti e funzioni ed in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione nonché per assicurare l'effettiva partecipazione della popolazione all'attività amministrativa, disciplina la struttura organizzativa del personale secondo la formula più opportuna per le esigenze dell'ente con il solo limite della capacità di far fronte con i propri mezzi finanziari al costo del personale medesimo, fatte salve comunque le limitazioni derivanti dalla normativa vigente in ordine all'accesso all'impiego, allo stato giuridico ed economico e all'eventuale approvazione da parte della C.C.F.L. della maggiore spesa per le modifiche alla pianta organica.

Art. 45 – Struttura ed organi

1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
4. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile di servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
5. Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla giunta comunale. La nomina dei responsabili di uffici e servizi viene effettuata dal sindaco.
6. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.
7. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della posizione funzionale del dipendente. In egual modo può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che comunque riguardino più unità organizzative.

Art. 46 – Incompatibilità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente o pregiudichino la qualità o quantità delle prestazioni che debbono essere rese all'ente.
2. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento organico, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Lo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, qualora accertata, comporterà l'applicazione di misure disciplinari.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47 – Segretario comunale

1. Il segretario comunale è l'organo burocratico al quale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. Le funzioni di cui sopra vengono esercitate nel rispetto del principio della distinzione tra funzione di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa e in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive impartite dal sindaco, da cui il segretario dipende funzionalmente.

Art. 48 – Funzioni

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, ivi compresi quelli di cui al successivo art.50, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuite dallo statuto e dal regolamento di competenza di cui all'art.16 del presente statuto ad organi elettivi o ai responsabili dei servizi.
2. Al segretario comunale spettano funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
3. Nel rispetto dell'art.49, il segretario sovraintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, esercitando attività di direzione nei confronti degli stessi.
4. A richiesta degli organi collegiali dell'ente o degli stessi responsabili degli uffici e servizi o di propria iniziativa ogni volta lo ritenga opportuno, il segretario svolge attività di coordinamento, individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione di obiettivi e programmi specifici dell'ente, verificandone lo stato di realizzazione.
5. Adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'ente.
6. Esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inefficienza.
7. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altro organismi.
8. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
9. Formula, se richiesto, pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco.
10. Formula e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

CAPO III
UFFICI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 49 – Funzione di direzione

1. A prescindere dalla qualifica, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
2. Ad ogni dipendente cui siano attribuite funzioni di direzione devono essere garantiti ed assicurati il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento dei servizi e degli uffici e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
5. Per ogni servizio, attività, progetto e programma, che non sia già di competenza di alcuno o che non sia stato espressamente attribuito, va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito CENTRO DI IMPUTAZIONE.
6. Il centro di imputazione è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Tutti i soggetti che svolgono per l'ente una funzione o attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata, devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al miglior perseguimento dell'obiettivo attribuito al centro di imputazione.

Art. 50 – Responsabile del servizio

1. Ai sensi del presente statuto per funzionari e/o responsabili dei servizi si intendono i soggetti che prestano a qualunque titolo servizio nell'ente con funzioni di direzione e senza altra sovraordinazione funzionale a livello burocratico oltre a quella del segretario comunale.
2. Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento dei servizi e del raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso.
3. Ai responsabili delle unità organizzative sono attribuite le competenze di cui alla legge n.142/1990 secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'ente.
4. Agli stessi sono attribuite in particolare, salvo le limitazioni di cui al punto successivo:
   a) la direzione degli uffici e dei servizi, cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente statuto;
   b) le procedure per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di dipendenti dell'ente e la presidenza delle relative commissioni;
   c) le procedure per l'espletamento delle gare di appalto e la presidenza delle stesse gare;
   d) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente;
   e) la stipula dei contratti.
5. Il regolamento di organizzazione, tenuto conto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti, individuerà, tra i soggetti responsabili degli uffici e servizi, quelli competenti ad esercitare le attribuzioni di cui alle lett. b), c) ed e) del presente articolo.
6. I responsabili dei servizi sono i responsabili dei procedimenti inerenti le competenze attribuite.

Art. 51 – Conferenza dei responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal segretario comunale, anche a fini della sua attività di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 52 – Personale a contratto

1. Il comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Fermo restando quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art.54, per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti con i contratti di cui al precedente comma può essere attuata per tutto il personale dipendente.
2. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
3. Gli incarichi di direzione di unità organizzative possono essere conferite a tempo determinato e sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

TITOLO V
SERVIZI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 53 – Principio di collaborazione

1. Il comune per i servizi e le funzioni di nuova istituzione dovrà attenersi al rispetto di quanto indicato nell'art.6.
2. Per i servizi e le funzioni già gestite dal comune, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, si dovrà provvedere, con apposito atto del consiglio comunale, a valutare l'opportunità di una gestione associata degli stessi fra i comuni contermini in attuazione del principio di collaborazione e nel rispetto dei principi di programmazione di cui al presente statuto.

Art. 54 – Forme di gestione

1. Il comune, nel rispetto del principio di programmazione di cui all'art.5, approva il piano generale dei servizi svolti dal comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta, previa valutazione compararativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento.
2. Il piano dei servizi costituisce allegato della relazione previsionale e programmatica.
3. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti, anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
5. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, di affidamento in concessione, di costituzione di aziende, di società a prevalente capitale locale, di unione di comuni e consorzi, anche previo accordo di programma.
6. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune, oltre la motivazione di cui all'art.53, deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario, che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e gli altri servizi gestiti dal comune, nel rispetto del principio di collaborazione di cui sopra.
7. In sede di prima applicazione il comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.
8. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.
9. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

CAPO II

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FORME DI GESTIONE

Art. 55 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 56 – Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati questi ultimi dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio comunale, nomina il consiglio di amministrazione e il presidente dell'azienda speciale.

Art. 57 – Società di incentivo

1. Il comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione, nazionale, regionale e comunale adottando i piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo.
2. Il regolamento disciplina le società di incentivo, costituite, a seconda delle esigenze, nelle forme previste dalle società civilistiche con esclusione delle società di persone, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.
3. Le società di incentivo a prevalente capitale pubblico con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati sono finalizzate, ove si ravvisi un interesse generale, all'avvio dell'attività e alla loro cessione ai soggetti a favore dei quali la società è stata costituita.
4. Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento, anche con il ricorso al credito, l'oggetto societario e le modalità di cessione delle società e di recupero graduale del capitale investito e l'eventuale partecipazione agli utili.

Art. 58 – Istituzione

1. Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e delle attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: il costo dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 59 – Il consiglio di amministrazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio comunale.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede a tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 60 – Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 61 – Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta comunale con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 62 – Nomina e revoca

1. La nomina degli amministratori di aziende ed istituzioni comunali avviene con provvedimento del sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio comunale.
2. La nomina del direttore dell'azienda è disposta dalla giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui al comma primo, art.52 o dei dipendenti dell'ente.
3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzioni, su proposta della giunta, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
4. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari revocati dal sindaco o cessati dalla carica per altra causa provvede il sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 63 – Promozione forme associative

1. Il comune di Castellina Marittima privilegia le forme di cooperazione con i comuni contermini e con la provincia per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi.
2. A tal fine favorisce e promuove forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 64 – Convenzioni

1. Per l'esercizio di funzioni o servizi in modo coordinato con altri comuni o con la provincia, il comune di Castellina Marittima, può stipulare con altri enti convenzioni, qualora tale sistema appaia idoneo, funzionale ed economico per raggiungere l'efficienza del servizio o dell'esercizio della funzione, ove non emerga la necessità di creare livelli organizzativi autonomi o distinti.

Art. 65 – Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione, da approvarsi secondo le modalità stabilite dall'art.25 della legge 08/06/1990, n.142, oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 66 – Unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui all'art.6 e dei principi della legge sulle autonomie locali, il consiglio comunale può costituire, insieme ad altri comuni contermini, un'unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. Il consiglio comunale costituisce l'unione nelle forme e con le finalità previste dalla legge, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle strutture pubbliche nonché dei servizi per i cittadini, utilizzando un più razionale sfruttamento delle risorse umane, strutturali e finanziarie dell'ente.

Art. 67 – Accordi di programma

1. Il comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 68 – Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo le modalità e procedure stabilite nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 07/08/1990, n.241 e del presente statuto.
2. Il comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo tra quelli ammessi nell'ordinamento per perseguire i propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia.
3. Nell'attività posta in essere dal comune devono essere garantite in ogni fase la trasparenza, la partecipazione e la pubblicità secondo le modalità e procedure previste dall'apposito regolamento.

Art. 69 – Regolamento

1. Apposito regolamento, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto e nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto stesso disciplinerà:
   a) la responsabilità del procedimento sulla base delle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
   b) l'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino;
   c) l'accesso in generale dei cittadini alle informazioni dell'ente;
   d) il rilascio di copie e di atti previo pagamento dei relativi costi.
2. Nelle more di approvazione del regolamento, qualora non provveda il consiglio comunale con proprio specifico avente valenza transitoria, la responsabilità del procedimento è attribuita ai titolari degli uffici secondo le proprie competenze; nei casi dubbi provvede il segretario comunale.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 70 – Procedimenti

1. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
2. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria esercita tutte le attività ed assume così l'iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
3. Nei procedimenti che prevedono la dichiarazione di cui il privato si assume la responsabilità non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
4. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio assenso o di inizio attività su denuncia dell'interessato, senza atto di consenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

termine previsto per il tipo di procedimento stesso dell'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di novanta giorni.

Art. 71 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi con le modalità e le garanzie stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, rappresentativi di interessi superindividuali, che di soggetti portatori di interessi diffusi in materia di ambiente, salute, e beni culturali.
3. L'individuazione di tali soggetti, ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma sarà fatta in sede di regolamento, sulla base degli statuti e degli atti costitutivi dell'associazione, per quanto concerne le associazioni aventi finalità di natura economico patrimoniale, mentre per i soggetti portatori di interessi diffusi sarà fatta sulla base dei criteri di rappresentatività in sede locale.
4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione individuale contenente le indicazioni previste per legge.
5. Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere comunicate, nonché gli impiegati responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda la comunicazione in forma individuale particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo alla pubblicità tramite affissione all'albo pretorio e con altri mezzi, garantendo, comunque ulteriori forme di idonea pubblicazione ed informazione.
7. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento o entro il termine maggiore che sarà stabilito con regolamento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento ed alla decisione finale.
8. Il responsabile dell'istruttoria, nel termine stabilito dal regolamento, deve pronunciarsi in merito, anche previo contraddittorio con l'interessato e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle istanze e delle osservazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto finale e può essere preceduto da contraddittorio orale.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, ivi compresi quelli istruttori, con la sola esclusione di quelli vietati dal regolamento.
11. La giunta, nell'ambito delle proprie competenze, potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

CAPO III
ACCESSO AGLI ATTI

Art. 72 – Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti i cittadini possono accedere agli atti e documenti amministrativi, comunque formati ed estrarre copia secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Lo stesso regolamento individuerà le categorie di documenti propri o comunque rientranti nella propria disponibilità sottratti all'accesso.
3. Potranno essere esclusi dall'accesso i documenti o atti, in relazione all'urgenza di salvaguardare la riservatezza di temi, persone, gruppi ed imprese. Sarà, comunque,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

garantita agli interessati la visione degli atti di cui sopra qualora tale conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi generali.

4. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivamente sottratti all'accesso, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o impresa, atti o documenti non previsti dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 73 – Criteri direttivi

1. Il comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Agli stessi fini il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. La valorizzazione delle associazioni e delle formazioni sociali può avvenire tramite concessioni di contributi economici, finalizzati alla realizzazione di un programma, ovvero attraverso la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del comune, previa stipula di specifiche convenzioni allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico, civile e culturale della comunità.
4. Le norme in tema di partecipazione politica ed amministrativa, previste nel presente statuto, costituiscono i principi fondamentali e minimi della tutela che potrà essere estesa attraverso gli specifici regolamenti.
5. Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale nonché coloro che, per ragioni di studio, di lavoro o utenza dei servizi, abbiano una prevalenza di interessi economico-sociali con esso. Il documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo viene rilasciato, su richiesta, ai soggetti che siano nelle condizioni di cui sopra, nonché ai cittadini residenti che abbiano superato il sedicesimo anno di età, secondo le norme del regolamento di partecipazione.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO

Art. 74 – Forme associative e rapporti con il comune

1. Il comune valorizza , promuove e tutela le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.
4. E' istituito un albo comunale ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti nel territorio comunale, liberamente costituite senza scopo di lucro, che, per previsioni statutarie, dispongono di organi democraticamente eletti.
5. Nella domanda dovranno essere indicati: le finalità perseguite e le relative attività, gli organi, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro utile elemento per la loro identificazione. Alla domanda dovrà essere allegato lo statuto (atto costitutivo).
6. L'iscrizione all'albo verrà verificata annualmente da parte dell'amministrazione comunale che potrà, nei casi in cui lo ritenga necessario, avvalersi di un apposito questionario da essa predisposto e compilato a cura dell'associazione interessata.
7. L'ente deve garantire in ogni circostanza la libertà, l'autonomia, l'informazione e la parità di trattamento tra le varie associazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 75 – Convenzioni

1. Per il conseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio-culturali, l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con una o più associazioni iscritte all'albo.
2. Requisiti essenziali per la stipula di tali eventuali convenzioni sono:
   a) presentazione di un progetto;
   b) indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione o la messa a punto del progetto;
   c) determinazione delle modalità per eventuali utilizzi di strutture pubbliche;
   d) previsione di forme di verifica riguardo all'adempimento degli interventi e dei risultati finali;
   e) indicazione di eventuali contributi ottenuti da altri enti locali.

CAPO III
FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 76 – Consultazione popolare

1. Al fine di garantire la tutela degli interessi collettivi e diffusi e di assicurare che l'attività amministrativa venga esercitata valutando le effettive esigenze della collettività, il comune utilizza forme di consultazione della popolazione secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
2. La consultazione deve sempre essere effettuata nel procedimento di formazione degli atti generali di pianificazione e di programmazione che siano rilevanti per l'interesse della collettività.
3. Il comune però dispone, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, la consultazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali, presenti sul territorio comunale, su problemi di loro interesse nelle forme ritenute più idonee ed in particolare per:
   a) la formazione di comitati e commissioni;
   b) dibattere problemi di interesse generale e locale;
   c) sottoporre proposte, programmi, progetti, deliberazioni.

Art. 77 – Diritto di riunione

1. Il comune facilita l'esercizio del diritto di riunione, mettendo a disposizione, su richiesta, strutture e spazi idonei alle condizioni e con le modalità appositamente deliberate.

Art. 78 – Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, così come individuati all'art.73, hanno facoltà di presentare istanze, interrogazioni e petizioni allo scopo di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il regolamento sulla partecipazione può ammettere altre categorie di cittadini.

Art. 79 – Istanze

1. Tutti i cittadini possono rivolgere al sindaco istanze per richiedere l'emanazione di un atto o provvedimento. L'apposito regolamento deve disciplinare le modalità di presentazione, nonché le forme e i termini per la risposta.

Art. 80 – Interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici e rilevanti aspetti di attività di amministrazione.
2. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere il numero minimo dei soggetti istanti, i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta nonché la misura di pubblicità dell'istanza.

Art. 81 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina il numero minimo dei soggetti, la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione della petizione se ritenuta non rilevante ovvero qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine stabilito dal regolamento sulla partecipazione.
4. Se il termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 82 – Proposte

1. I cittadini, nelle forme e nei limiti determinati dal regolamento sulla partecipazione, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che saranno esaminate, nel termine stabilito nel regolamento, dall'organo competente, corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro il termine previsto dal regolamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV
REFERENDUM

Art. 83 – Referendum

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il referendum su materia di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. E' ammesso soltanto referendum consultivo la cui indizione è fatta quando lo richiedano almeno ¼ degli aventi diritto così come disciplinato dall'art.73, il consiglio comunale con una maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini come definiti all'art.73 del presente statuto.
5. E' istituita dal regolamento una commissione tecnica di alta qualificazione giuridica al fina della determinazione dell'ammissibilità dei referendum e delle altre controversie ad esse relative, fatto salvo ogni diritto di ricorrere alle sedi giurisdizionali contro le decisioni assunte.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 84 – Materie escluse dal referendum

1. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
   a) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
   b) funzionamento del consiglio comunale;
   c) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
   d) tributi e bilancio.

Art. 85 – Comitato promotore

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato promotore per il referendum.

Art. 86 – Efficacia referendum consultivo

1. Quando l'atto non sia stato ancora eseguito o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'organo dal quale l'atto è stato adottato può sospendere l'efficacia.
2. Nel caso in cui l'atto non sia stato ancora adottato, l'adozione resta subordinata alla valutazione dell'esito referendario.
3. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. In ogni caso il consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta.
4. Il regolamento della partecipazione prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
5. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento di partecipazione.

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 87 – Difensore civico

1. Il consiglio comunale può deliberare, previa intesa con l'amministrazione provinciale, che il difensore civico eletto dal consiglio provinciale, assolva le sue funzioni anche per l'amministrazione comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IX
FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

Art. 88 – Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alle diverse capacità contributive degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini.
4. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata una misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 89 – Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sulla efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause, degli spostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il consiglio comunale conosce dell'andamento, della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, al revisore del conto, al segretario ed ai responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali dell'attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 90 – Bilancio ed attività di gestione

1. La formazione del bilancio di previsione e degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria spetta alla giunta comunale in via collegiale sentiti i vari assessorati competenti.
2. La relativa attività gestionale dovrà operare affinchè:
   - per le entrate, le previsioni di bilancio si traducano in disponibilità reali finanziarie;
   - per le spese, le previsioni di bilancio si realizzino nel rispetto degli obblighi, delle limitazioni, dei divieti e delle altre prescrizioni previste dall'ordinamento contabile generale nazionale e da quello riferito agli enti locali in particolare.

Art. 91 – Revisore del conto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio di revisore del conto, ne individua le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e il revisore.
2. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di incompatibilità all'ufficio di revisore in modo da assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e di indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori della Società per Azioni.

Art. 92 – Regolamento di contabilità

1. Il comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 93 – Regolamento dei contratti

1. Il comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui all'art.12 del presente statuto.

Art. 94 – Gestione dei beni comunali

1. La gestione dei beni comunali deve essere fondamentalmente informata a conseguire l'obiettivo dello sfruttamento corretto dei beni procedendo alla conservazione e valorizzazione degli stessi sulla base di valutazioni realistiche ed accertate scientificamente.
2. Le valutazioni medesime trovano il loro fondamento sugli inventari, che, per i beni demaniali si fondano su di una elencazione analitica, mentre, per i patrimoniali, su una valutazione tecnica soggetta a periodici aggiornamenti.
3. Le eventuali alienazioni, cessioni, concessioni di diritti reali sui beni dovranno essere eseguite procedendo al conseguimento del miglior risultato economico nel rispetto dei criteri e metodi all'uopo previsti dalle leggi e che comunque siano improntati alla medesima trasparenza.
4. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni, lasciti, donazioni o comunque da qualsiasi altra entrata di natura straordinaria devono essere prioritariamente utilizzate per il miglioramento del patrimonio o per l'estinzione di passività onerose.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 – Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore. Dall'entrata in vigore dello statuto, cessa l'applicazione di norme transitorie.
2. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto. Fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione semprechè risultino compatibili con la legge e con lo statuto.
3. Per le parti del presente statuto che non siano di immediata applicazione, ma abbisognino di ulteriori norme integrative, la loro entrata in vigore è rinviata all'adozione dei relativi atti integrativi. Nel frattempo continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la normativa in materia previgente all'adozione dello statuto.